



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 30/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere cointestataria, con p.f.r., di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di cui uno del valore nominale di L.1.000.000 e uno del valore nominale di L. 2.000.000, entrambi emessi in data 31/01/1987 e il restante del valore nominale di L. 5.000.000, emesso in data 12/03/1988; in data 30/11/2013, l'intermediario resistente ha liquidato i BFP controversi, riconoscendo una somma complessivamente inferiore a quella dovuta sulla base di quanto indicato sul retro dei titoli, con particolare riferimento all'ultimo decennio (cf. la ricevuta di rimborso allegata al ricorso); infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il rendimento espresso in valori assoluti sul retro dei buoni; la differenza tra quanto dovuto in base ai conteggi dalla stessa effettuati e quanto rimborsato dall'intermediario ammonta complessivamente a € 20.170,67.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha in sintesi affermato di aver operato con la diligenza imposta dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno; il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%); sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza,



pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente; il timbro Q/P sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; vi sono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, ritiene principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; il rendimento dei buoni non cambia del 16° al 30° anno, mutando soltanto il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice, mentre sino a quel momento era composto.

Replicando alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha richiamato le argomentazioni già svolte in sede di ricorso, precisando che il richiamo dell'Intermediario, nelle proprie controdeduzioni, alla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 3963/19, è privo di attinenza con la fattispecie del caso qui in esame, in quanto la pronuncia in questione si riferisce alla validità ed effettività di norme che modifichino i saggi di interesse di Buoni emessi precedentemente all'emanazione delle norme medesime.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura per ogni bimestre di L. 258.150 per il BFP n. xxx.462, di L. 516.300 per il BFP n. xxx.036 e di L. 1.290.751 per il BFP n. xxx.033) e pertanto di ottenere dall'intermediario la somma di € 20.170,67, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto in base ai propri conteggi e quanto già rimborsato dall'intermediario.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta cointestataria con p.f.r., insieme ad altro soggetto che risulta deceduto, di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P". Gli aderenti al ricorso, che non risultano titolari dei BFP controversi, si dichiarano eredi del cointestatario defunto. In proposito, la ricorrente ha allegato una quietanza di pagamento per successione (dell'altro cointestatario dei BFP) rilasciata all'intermediario dalla ricorrente e dagli aderenti al ricorso con riferimento, tra l'altro, al rimborso di "buoni postali fruttiferi".

I buoni controversi sono uno del valore nominale di L.1.000.000,00 e uno del valore nominale di L. 2.000.000,00, entrambi emessi in data 31/01/1987 e il restante del valore nominale di L. 5.000.000,00, emesso in data 12/03/1988. I timbri apposti sui titoli non dispongono per il periodo dal 21° al 30° anno, rispetto a cui la ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, la ricorrente ha titolo all'applicazione del montante al netto delle ritenute fiscali, a tutela del proprio affidamento. Tale orientamento è stato confermato anche dalle recenti decisioni nn. 8734/20 e 9964/20 del Collegio di Torino. Nello stesso senso si veda anche il Collegio di Bologna, decisione n. 8937/20.

Quanto alla recente decisione della Corte di Cassazione Sez. Un. n. 3963/2019, in proposito è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020. Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n.



3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.". In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente ribadito quanto affermato in precedenza, vale a dire: "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", la quale trova: "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".

Come nota il Collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell'affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: "in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.".

Il Collegio di Coordinamento ha infatti precisato che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale."

Il Collegio di Torino condivide pienamente l'orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, in quanto il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30°, salva l'applicazione della pertinente disciplina fiscale (come già stabilito da Collegio di Torino, nn. 14475/19, 25060/18, 26453/18 e 26451/18), nei limiti della somma complessivamente richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 16092 del 17 settembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA